



*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO
+
SP


Presidenza del Consiglio dei Ministri

UCM 0000349 P-4.35.10


del 07/04/2021



32918763



Roma,



Presidenza

ai sensi dell'articolo 5 della Legge 9 luglio 1990, n. 185, invio la Relazione annuale del Presidente del Consiglio, relativa all'anno 2020, sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento, con allegate le relazioni pervenute dai Ministeri, incluse le relative tabelle, di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Presidente Roberto Garofoli

On. Roberto FICO
Presidente della Camera dei deputati
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della Difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d'intesa con il Ministero della Difesa, con il Ministero dello Sviluppo Economico e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, l'Autorità Nazionale-UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) è l'organismo competente al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento, per il rilascio delle certificazioni alle imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e s.m.i., che consentono di verificare se le operazioni soggette a tale normativa risultino conformi alla politica estera e di difesa italiane.

Detta Autorità si avvale, al fine del rilascio di autorizzazioni all'esportazione e importazione per/da Stati *extra* NATO/UE, del parere di un Comitato Consultivo, nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale sono membri i rappresentanti del Ministero degli Esteri (con funzione di coordinamento), dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo economico, dell'Economia e Finanze, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Ambiente.

La stessa Autorità, in presenza di informazioni di natura classificata, si avvale, altresì, dei pareri vincolanti della Presidenza del Consiglio-Dipartimento Informazioni per la Sicurezza-Ufficio Centrale per la Segretezza (DIS-UCSe).

In siffatta veste viene espletata l'attività autorizzativa, sulla base delle valutazioni formulate in esito a un costante monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali interessate dalle forniture dei materiali di armamento. Inoltre, detta attività riprende gli orientamenti e gli sviluppi registrati nei pertinenti *fora* internazionali (ONU, UE, OSCE, Intesa di Wassenaar e MTCR, *Missile Technology Control Regime*), nonché le considerazioni riguardanti l'attuazione e la revoca di embarghi militari e l'applicazione di restrizioni all'esportazione verso Paesi responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti umani.

Al fine di verificare, in particolare, il rispetto dei divieti e delle prescrizioni amministrative disposti con le suddette certificazioni per le imprese, è prevista un'attività di controllo e vigilanza – sia in fase preliminare sia successivamente all'esportazione dei materiali d'armamento – espletata anche attraverso verifiche e ispezioni alle imprese stesse, da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Difesa, nonché degli altri Organi preposti alla tutela della sicurezza.

Nel corso del 2020, l'Autorità Nazionale UAMA, nell'ambito dei propri poteri, ha compiuto le consuete visite ispettive presso le sedi delle società, nei primi due mesi dell'anno. Successivamente, a causa della pandemia da Covid-19, le attività di controllo e verifica sono proseguite con procedure "da remoto" appositamente messe a punto da UAMA per far fronte alle limitazioni, che hanno ricalcato, per quanto possibile le ispezioni "in loco".

In particolare, nel 2020, sono state sottoposte a ispezione 11 società attive nel settore e sono state conseguentemente irrogate sanzioni pecuniarie per un valore complessivo di € 26.668,00.

Nel corso del 2020 si è registrato un incremento dei *dossier* relativi al trasferimento di tecnologia nel settore dell'armamento e in quello dei beni a duplice uso, verso i quali sono stati esercitati poteri speciali ex DL n. 21 del 2012 e s.m.i., sostanziatisi in prescrizioni mirate alla tutela del patrimonio tecnologico e industriale.

Di seguito sono riportate le sintesi delle relazioni dei Dicasteri presentate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 185 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, facenti parte integrante – unitamente alle tabelle e alla documentazione ad essi allegata – della presente Relazione alle Camere.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Nel 2020, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è stato di €4,821 miliardi ("mdi"), dei quali €4,647 mdi in uscita dall'Italia ed €174 milioni ("mln") in entrata (dato non includente i trasferimenti intracomunitari).

Rispetto al 2019 si registra un moderato calo delle autorizzazioni individuali di esportazione, con 2.054 provvedimenti rilasciati a fronte delle 2.186 dell'anno precedente, che corrisponde a un calo del valore del 3,86%.

Detta flessione viene compensata dal numero delle licenze globali e generali, le quali confermano una tendenza di crescita dei valori dei materiali esportati negli ultimi anni.

In particolare, nel 2020, a fronte di un evidente incremento per le autorizzazioni globali di trasferimento (+177,12% rispetto al 2019), si è registrato un calo delle autorizzazioni globali di progetto, pari a un -9,33%.

Il valore delle licenze globali di progetto (LGP) per programmi di cooperazione, pari a poco più di €419 mln, è risultato in crescita rispetto ai valori del 2018 (€348 mln) e del 2017 (€277 mln).

L'anno 2020 ha segnato anche un deciso calo, rispetto all'anno precedente, del valore complessivo delle autorizzazioni di intermediazione, che è passato da €457 mln a €54 mln.

Complessivamente, si riscontra un decremento del 10,18% del valore delle autorizzazioni in uscita, che, dagli €5.173 mln del 2019, passano agli €4.647 mln del 2020, per meno €526 mln.

Il valore delle autorizzazioni individuali all'esportazione, pari a €3,928 mdi nel 2020, conferma la tendenza calante iniziata dal 2016, con un decremento di -3,86%, rispetto ai 4,085 mdi del 2019 e di -73% rispetto ai 14,637 mdi del 2016.

Il dicastero precisa che, sul valore del 2020, l'autorizzazione che incide maggiormente sul volume è quella di €990 mln relativa alla vendita di due Fregate FREMM, che copre circa il 25% del valore totale.

Il numero dei Paesi destinatari delle autorizzazioni all'esportazione è stato di 87, secondo solo ai 90 del 2015, mentre il numero delle autorizzazioni è stato di 2.054, in linea con la tendenza decrementale degli ultimi anni.

Il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni rispettivamente nei Paesi UE e NATO è stato pari al 43,9% del totale di 1.562 autorizzazioni. Il restante 56,1% nei Paesi extra UE/NATO (492 autorizzazioni).

Rispetto ai medesimi dati relativi al 2019, si è registrata una crescita percentuale dell'area UE/NATO, rispetto a quella delle esportazioni extra europee e dell'Alleanza.

Il 43,9% del valore verso i Paesi UE/NATO è costituito per il 30,67% da Paesi esclusivamente membri NATO e, per oltre i due terzi, da Paesi UE, indipendentemente dalla loro adesione al Trattato Atlantico.

La contrazione complessiva del valore delle autorizzazioni nel 2020 è essenzialmente dovuta al rilevante decremento di domanda nelle aree dell'America Centro-Meridionale e dell'Oceania, mentre si conferma, anche nel 2020, una lieve ripresa nella UE, tradizionalmente il primo mercato di sbocco per le autorizzazioni all'esportazione dei materiali di armamento nazionali.

Tra i primi 25 Paesi destinatari di autorizzazioni all'esportazione nel 2020, si nota che:

- l'Egitto è al primo posto, con €991,2 mln;
- seguono gli USA con €456,4 mln, il Regno Unito con €352,0 e il Qatar con €212,2 mln;
- al quinto posto si colloca la Germania con €197,6.

Con riferimento alle esportazioni 2020 per area geografica, il dicastero segnala le sottoelencate percentuali di mercato:

- Africa Settentrionale e Vicino e Medio Oriente per il 38,57%;
- Paesi UE e Membri europei della NATO per il 32,10%;
- America settentrionale per l'11,77%;
- Asia per il 9,48%;
- Africa Centro-meridionale per lo 0,92%;
- Paesi europei non UE, non NATO e Paesi OSCE extra europei per il 4,72%;
- America Centro-meridionale per l'1,33%;
- Oceania per l'1,11%

Si segnala una marcata contrazione nel valore delle autorizzazioni per programmi intergovernativi, soprattutto con Germania, Regno Unito, Spagna e Francia, il cui importo complessivo per il 2020 è di poco superiore a complessivi €168 mln.

Detta tipologia di autorizzazioni, di norma, si rivolge verso Paesi NATO-UE (95,03%), con l'unica eccezione rappresentata dal programma AMX con il Brasile.

Come da consuetudine, sono i programmi aeronautici a far registrare i valori più elevati, anche avuto riguardo ai maggiori costi per la componentistica rispetto ad altri settori.

Anche nel 2020 la categoria "materiali" costituisce, sia per valore complessivo sia per numero di articoli, la tipologia maggioritaria degli oggetti esportati (94,20%), seguita dai "ricambi" (3,31%), dai "servizi" (1,37%) e dalle "tecnologie" (1,12%).

Secondo i dati prodotti dal MAECI, emerge che le prime 15 società esportatrici hanno un peso del 91,48% sul totale del valore esportato con licenze individuali relativo a 123 esportatori complessivi.

I primi quattro operatori del settore sono LEONARDO (31,58%), FINCANTIERI (25,27%), IVECO DEFENCE VEHICLES (8,66%) e CALZONI (5,81%), da soli rappresentanti circa il 71,32% del valore monetario degli scambi.

Il valore complessivo delle autorizzazioni generali e globali per l'anno 2020 ammonta a €665 mln, confermando la crescita rispetto agli anni precedenti.

Per quanto attiene alle importazioni, nel 2020, il valore delle 176 licenze individuali di importazione è stato di Euro 174.258.539,89, di cui il 46,48% proviene dagli USA (- 44,74 % rispetto al valore del 2019), mentre il 30,37 % proviene da Israele e il 7,50 % dal Canada.

Ministero dell'Interno

Dai dati riportati nella relazione del Dicastero dell'Interno si evince che, nel corso del 2020, non sono state rilasciate autorizzazioni all'importazione temporanea effettuata da imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. e) della legge n. 185/90. Sono stati rilasciati, invece, 85 nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge n. 185 del 1990.

Ministero della Difesa

Nel quadro delle numerose iniziative internazionali, l'Italia ha assunto sempre di più un ruolo di primaria importanza, partecipando fattivamente alle riunioni dei principali consessi/regimi internazionali volti al controllo dei materiali di armamento, quali il *Wassenaar Arrangement* (WA), il *Missile Technology Control Regime* (MTCR) per quanto attiene agli UAV e i Missili *Cruise* e *Hypersonic*, il *Nuclear Suppliers Group* (NSG) e l'*Australia Group* (AG).

In detti consessi internazionali, il contributo del Ministero della Difesa, prevalentemente di natura tecnica, si è espresso attraverso:

- l'analisi delle proposte degli altri Stati e lo studio di nuovi materiali e tecnologie proliferanti;
- l'aggiornamento dell'Elenco dei Materiali di Armamento Nazionali.

In particolare, il II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa ha partecipato a ricerche e studi a livello internazionale congiunto propedeutiche alle attività autorizzative e di controllo delle esportazioni, relativamente a tutti i materiali di armamento e a quelli a "uso duale" ad alta tecnologia.

Il medesimo Reparto dello Stato Maggiore della Difesa fornisce all'Autorità Nazionale UAMA, su alcune tipologie di operazioni, il prescritto parere di carattere tecnico-operativo e di sicurezza, avvalendosi del supporto dei competenti Enti della Difesa (Segretariato Generale della Difesa, Direzioni Tecniche, Reparti dello SMD e Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), nonché degli Enti della Presidenza del Consiglio precipuamente competenti alla trattazione dei materiali classificati.

I criteri di valutazione sono riassumibili in:

- conseguenze che potrebbero generarsi dall'immissione sul mercato internazionale di nuovi armamenti o tecnologie;
- tipologie di materiale che, per le loro peculiarità, si ritiene debbano essere tutelate sotto il profilo dell'interesse nazionale;
- vantaggi diretti o indiretti che possano derivare dalla conoscenza diretta delle caratteristiche dei materiali da parte dei Paesi acquirenti;
- congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani.

Ulteriori criteri che influenzano le scelte decisionali nazionali in materia di controllo dell'export degli armamenti sono quelli contenuti nel "Codice di condotta Europeo", ratificato dall'Italia nel 1998, documento che assicura un pieno controllo delle esportazioni attraverso il continuo dialogo multinazionale sui temi in questione.

Presso il Ministero della Difesa, segnatamente al Segretariato Generale della Difesa, è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1990, il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese (Se.R.N.I.) operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni, comunque connesse, di materiali di armamento.

Alla data del 31 dicembre 2020 risultavano iscritte al Registro 354 società, a fronte delle 347 del 2019.

Il dicastero della Difesa, in conclusione, rimarca come le recenti restrizioni imposte alle esportazioni verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, avendo suscitato perplessità presso le Autorità locali, possano configurare un potenziale rischio di natura economica per tutto il volume dell'*export* nazionale generalista verso i citati Paesi.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) esercita un controllo sui trasferimenti bancari concernenti le operazioni in tema di armamenti di cui agli articoli 27 e seguenti della legge n. 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni. A tale scopo gli istituti di credito, entro trenta giorni dalla loro effettuazione, comunicano le transazioni avvenute.

Il MEF acquisisce dagli istituti di credito, in via telematica, i dati relativi allo svolgimento di transazioni bancarie attinenti a operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento che siano state preventivamente autorizzate dai Dicasteri degli Esteri e della Difesa.

Per dare piena attuazione alle precitate disposizioni, già dal 2013 la Direzione V del MEF ha aperto un tavolo tecnico con l'UAMA del MAECI, che ha consentito di sviluppare, con il supporto di Sogei, un applicativo accessibile su piattaforma *web*, tramite portale del Dipartimento del Tesoro a utilizzo congiunto, che rende disponibile agli utenti le informazioni condivise e che consente agli istituti di credito un celere inserimento dei dati di interesse.

Durante tutto il 2020, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è comunque continuato a lavorare sull'applicativo, in particolare per consentire un affinamento delle capacità di raccolta dati del sistema e la successiva elaborazione. Proprio la particolare architettura *web-oriented* dell'applicativo ha consentito agli intermediari finanziari e agli operatori del MEF di continuare le attività di competenza, superando le note difficoltà organizzative sopraggiunte con la pandemia.

Anche nel corso dell'emergenza epidemiologica, l'attività del dicastero relativa agli adempimenti previsti dalla normativa è stata efficacemente curata dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro, prevedendo assistenza operativa e di consulenza continuative attraverso un apposito indirizzo di posta elettronica.

Nel corso del 2020 sono state effettuate dagli operatori bancari 16.437 segnalazioni di transazioni bancarie per operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento assoggettate alla disciplina della L. n. 185 del 1990 e l'importo complessivamente movimentato è stato pari a oltre 7 miliardi di Euro.

Dal confronto con gli analoghi dati del 2019 emerge che nel 2020 il numero delle segnalazioni è diminuito, passando da 17.678 a 16.437 (-7,02%), flessione parzialmente attribuibile anche alle criticità determinatesi con l'emergenza epidemiologica in corso.

Anche il volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione è sensibilmente diminuito rispetto all'anno precedente (€7,8 mld a fronte degli €10,3 mld del 2019).

Gli importi relativi a operazioni riconducibili a licenze globali di programma di cooperazione ancora attive nell'anno di rilevazione hanno raggiunto nel 2020 un totale di oltre €535 mln, contro gli €626 mln rilevati nel 2019 (-14,46%).

Nel 2020, oltre il 67% delle transazioni per introiti riferibili alle esportazioni definitive è stato negoziato da 3 istituti di credito.

Nel medesimo anno, oltre l'85% per cento dell'ammontare complessivo delle esportazioni definitive si è diretto verso il Medio Oriente, Paesi OSCE (UE, NATO, Svizzera) e Asia, percentuale che si allinea sostanzialmente a quella rilevata nel 2019 per le medesime aree geografiche.

Agenzia delle Dogane

Per quanto attiene all'Agenzia delle Dogane, si rilevano le seguenti operazioni a licenza, il cui stato di avanzamento annuale è risultato di €2.696.953.126,29, per n. 2.875 autorizzazioni, per un totale di n. 17.214 operazioni doganali per autorizzazioni all'esportazione definitiva; di €64.252.260,83 per n. 157 autorizzazioni per un totale di n. 691 operazioni doganali per autorizzazioni all'esportazione temporanea; di €90.279.135,55 per n. 240 autorizzazioni all'importazione definitiva, per un totale di n. 770 operazioni doganali; di €206.476.197,60

per n. 208 autorizzazioni per un totale di n. 1.249 operazioni per temporanee importazioni; di €251.915.345,51 per n. 215 autorizzazioni per un totale di n. 2.685 operazioni di riesportazione; di €67.997.840,13 per n. 144 autorizzazioni di reimportazione, per un totale di n. 678 operazioni doganali.

Relativamente alle operazioni riferite a programmi di coproduzione intergovernativa, l'Agenzia dichiara uno stato di avanzamento annuale di €312.279.118,11 per riesportazioni; di €212.790.823,25 per temporanee esportazioni; di €19.432.562,13 per importazioni definitive; di €117.449.020,58 per reimportazioni; di €357.257.767,86 per temporanee importazioni.

Per quel che concerne le operazioni riferite a licenze globali di progetto, L'Agenzia dichiara uno stato di avanzamento annuale di €696.735.147,93 per n. 9 autorizzazioni per esportazioni definitive; di €1.438.505,16 per n. 5 autorizzazioni per temporanee esportazioni; di €45.570.744,68 per n. 7 autorizzazioni di riesportazione; di €25.997.126,50 per n. 7 autorizzazioni di importazione definitiva; di €71.422.736,10 per n. 6 autorizzazioni di temporanea importazione; di €2.018.006,82 per n. 6 autorizzazioni di reimportazione.

Per quanto concerne le operazioni riferite ad autorizzazione globale di trasferimento, l'Agenzia delle Dogane dichiara uno stato di avanzamento annuale di € 439.139.817,07 per n. 20 operazioni autorizzate, che hanno comportato n. 6.135 operazioni doganali.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cartella Nr.	Pagine Nr.	Report	Titolo	Totale Pagine Nr.
1	76	INTRO	Considerazioni generali e statistiche	76
1	1	LEGENDA	Legenda	77
2	341	TAB A1	Esportazione definitiva per operatori	418
3	4	TAB A2	Esportazione definitiva per operatori in ordine alfabetico	422
3	4	TAB A3	Esportazione definitiva per operatori, valore decrescente	426
3	40	TAB A4	Esportazione definitiva per programmi di cooperazione per operatori	466
3	4	TAB B1	Esportazione definitiva elenco per paese di destinazione	470
3	2	TAB B2	Esportazione definitiva elenco per paese N.A.T.O./U.E.	472
3	3	TAB B3	Esportazione definitiva elenco per paese NON N.A.T.O./U.E.	475
3	7	TAB B4	Esportazione definitiva riepilogo per area geografica e paese.	482
3	1	TAB B5	Esportazione definitiva programmi di cooperazione elenco per paese di destinazione (estrapolati dalla scheda B1)	483
4	3	TAB B6	Esportazione definitiva per paese di destinazione programmi di cooperazione	486
4	18	TAB B7	Esportazione definitiva per paese di destinazione no programmi di cooperazione	504
5	53	TAB C1	Esportazione temporanea per operatori	557
6	2	TAB C2	Esportazione temporanea riepilogo per operatori	559
6	3	TAB D	Esportazione temporanea riepilogo per area geografica e paese	562
6	32	TAB E	Esportazione proroghe riepilogo per operatori	594
6	1	VALORE	Esportazione definitiva riepilogo per fasce di valore delle istanze	595
7	22	TAB F1	Importazione definitiva per operatori	617
7	3	TAB F2	Importazione definitiva riepilogo per operatori	620
7	2	TAB G1	Importazione definitiva riepilogo per paese	622
7	3	TAB G2	Importazione definitiva riepilogo per area geografica e paese	625
8	18	TAB H1	Importazione temporanea per operatori	643
8	2	TAB H2	Importazione temporanea riepilogo per operatori	645
8	2	TAB I	Importazione temporanea riepilogo per area geografica e paese	647
8	9	TAB L	Importazioni proroghe riepilogo per operatori.	656
9	7	TAB M1	Tabella Intermediazioni per operatore	663
9	1	TAB M2	Tabella Intermediazioni per paese	664
10	3	TAB N1	Relazione analitica delle licenze globali di progetto	667
10	1	TAB N2	Relazione analitica delle licenze globali di progetto	668
10	3	TAB O1	Relazione analitica delle licenze globali di trasferimento	671
10	1	TAB O2	Relazione analitica delle licenze globali di trasferimento	672
10	2	TAB P1	Relazione analitica delle autorizzazioni generali di trasferimento AGT	674
10	2	TAB P2	Relazione analitica delle autorizzazioni generali di trasferimento AGT	676



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

1. Quadro normativo italiano, europeo ed internazionale.

Il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è disciplinato dalla Legge 9 luglio 1990, n.185 e successive modifiche ed integrata dal Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale Esteri-Difesa 7 gennaio 2013, n.19.

Le modifiche alla L. 185/90 approvate nel 2012 (Decreto legislativo 22 giugno 2012, n.105) hanno consentito di adeguare la nostra normativa a quella europea, in particolare alla Direttiva 2009/43/CE e alla Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta Europeo sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare. La Posizione comune è stata successivamente emendata dalla Decisione del Consiglio (CFSP) 2019/1560 del 16 settembre 2019, con modalità tali da non richiedere un adeguamento ulteriore della normativa nazionale.

La legislazione italiana ed europea è poi integrata dalle previsioni del Trattato ONU sul commercio delle armi (ATT), entrato in vigore il 24 dicembre 2014, e di cui l'Italia è membro fondatore. Rilevano, inoltre, ai fini della corretta applicazione della normativa nazionale, anche gli atti di carattere normativo, di indirizzo e di armonizzazione in ambito ONU, UE, OSCE e Wassenaar Arrangement (WA).

A livello europeo meritano di essere segnalate le consultazioni fra Stati Membri nel Gruppo di lavoro dell'Unione Europea sul controllo degli armamenti convenzionali (COARM), che assicurano uniformità di valutazione a livello unionale in particolare in termini di diniego di autorizzazione all'esportazione verso i medesimi destinatari.

Elementi fondanti comuni alle diverse norme internazionali sono essenzialmente i principi di un sistema nazionale che garantisca un processo autorizzativo e di controllo efficiente e trasparente e i criteri comuni per disporre divieti di esportazione, sia sotto il profilo sostanziale (in quali casi negare la licenza), sia sotto quello procedurale (con quali modalità accertare la sussistenza di elementi ostativi alla concessione della licenza).

In tale contesto si inserisce la L. 185/90, che stabilisce in primo luogo (art. 1, comma 1) che i trasferimenti di materiali di armamento devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e regolamentate dallo Stato.

L'art. 1 indica, ai commi 5 e 6, i casi in cui le suddette operazioni sono vietate. Tali divieti possono essere letti ed attuati alla luce della citata Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea, che in particolare indica otto criteri che i Paesi membri debbono prendere in considerazione nell'esaminare le istanze di autorizzazione alle proprie esportazioni; tali criteri permettono di individuare non soltanto i casi in cui le esportazioni debbono essere tassativamente negate, ma anche quelli in cui l'Autorità Nazionale competente deve svolgere un esercizio di particolare cautela e di valutazione caso per caso.

Simile approccio è previsto anche dall'ATT, che pure distingue tra i casi di tassativo rifiuto di concessione della licenza (art. 6) e quelli soggetti a specifica valutazione del rischio (art. 7).

L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento, Autorità nazionale - UAMA (di seguito, UAMA) del Ministero degli Affari esteri e la Cooperazione internazionale è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (art.7 bis).

La normativa italiana appare dunque ben integrata nel contesto normativo europeo e internazionale, a garanzia dell'integrità e al tempo stesso dell'efficacia del sistema di autorizzazione e controllo in vigore nel nostro Paese.

2. Cooperazione in ambito UE e internazionale

2.1 UAMA partecipa ai fora multilaterali a livello UE e internazionali (WA, ATT), contribuendo anche alle attività di “reporting” che prevedono la comunicazione dei dati relativi alle esportazioni (ed in taluni casi anche importazioni) di materiale di armamento. In tal senso, l’Italia fornisce dati, poi resi pubblici, a Servizio Azione Esterna (SEAE) dell’Unione Europea, all’ATT, all’OSCE, alle Nazioni Unite (UNODA/UNROCA) e al WA (questi ultimi rimangono riservati e comprendono anche il materiale a duplice uso).

2.2 In particolare, a livello comunitario, l’Italia ha contribuito nel 2020 alla messa a punto in seno al COARM di una decisione del Consiglio che individua criteri comuni per la redazione dei certificati di utilizzatore finale (End User Certificate - EUC) per le armi piccole e leggere (Small Arms and Light Weapons - SALW). La decisione entrerà in vigore a fine 2021 e contribuirà, grazie all’introduzione di uno standard comune, ad innalzare il livello di controllo e contrastare la diversione nel cruciale settore delle armi piccole e leggere.

2.3 Sono altresì condotte periodiche consultazioni informali fra i corrispondenti Direttori delle Autorità nazionali nel formato a sei Paesi della Letter of Intent (LoI), che comprende Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia.

UAMA partecipa, inoltre, ai seminari regionali finanziati da Commissione UE-BAFA tedesco ed a visite di studio nell’ambito del progetto “EU ATT Outreach Project - EU activities in support of the implementation of the Arms Trade Treaty”.

2.4 In tema di tracciabilità di armi/munizioni convenzionali, è proseguita nel 2020 l’attiva collaborazione di UAMA con il Conflict Armament Research (CAR), ente basato a Londra, attuatore del programma comunitario iTrace.

3. Competenze

3.1 UAMA è competente: per il rilascio delle autorizzazioni alla movimentazione dei materiali d'armamento; per la certificazione delle imprese operanti nel settore; per gli adempimenti connessi alle attività d'istituto.

In particolare:

- esercita le competenze attribuitele dalla L. 185/90;
- rilascia le autorizzazioni e le certificazioni ed effettua i controlli;
- provvede, laddove ne ricorrono le circostanze, alla sospensione e alla revoca dei provvedimenti rilasciati;
- adotta atti di indirizzo sentite le amministrazioni interessate e, nelle materie d'interesse del Ministero della difesa, d'intesa con quest'ultimo;
- conclude accordi, per le attività di istituto, anche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, e successive modificazioni e integrazioni;
- esercita attività di monitoraggio e controllo, dispone l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'art. 20 ter della L. 185/90, anche mediante l'invio di propri funzionari;
- irroga le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 bis, commi 1, 2 e 4 della L. 185/90 nonché, nei casi previsti dalla L. 689/81, le sanzioni amministrative accessorie;
- è responsabile, a seguito dello spostamento delle competenze operato dal D.L. 104/09 convertito con modificazioni dalla L. 132/19, delle procedure disciplinate dal d.lgs. 221/17 sulle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

3.2 Nell'ambito delle proprie attività d'istituto, nel corso del 2020, UAMA ha emanato comunicazioni e direttive (con relativa modulistica) rivolte ai propri uffici e agli operatori iscritti al Registro nazionale delle imprese del settore dell'armamento, allo scopo di fornire indicazioni e precisazioni procedurali.

L'anno passato è stato caratterizzato dalle disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. A seguito dei relativi provvedimenti sono state elaborate circolari sulla modifica dei termini applicabili nei procedimenti d'istituto, sulla gestione delle autorizzazioni in scadenza, sugli effetti della protrazione dello stato di emergenza, sui procedimenti e sui termini delle autorizzazioni rilasciate. Sono state, inoltre, emanate direttive sul regime autorizzativo (L. 185/90 e d.lgs. 221/17) e sulle modifiche intervenute nelle procedure, per effetto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (BREXIT).

Tali documenti sono consultabili sul sito web dell'Autorità nazionale: <http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>. All'interno del sito sono altresì consultabili, divisi per settori di operazioni, tutte le circolari e direttive emanate, nonché gli atti normativi di riferimento ed un insieme di collegamenti ipertestuali di interesse.

È stata altresì costituita una sezione dedicata agli “Avvisi e Comunicazioni” contenente gli ultimi documenti prodotti dall'UAMA raccolti in ordine cronologico, per consentire agli utenti di visualizzare le più recenti pubblicazioni.

4. Procedure autorizzative

4.1 Il procedimento autorizzativo si svolge in fasi successive che hanno come comune premessa l'iscrizione al registro delle imprese operanti nella produzione e movimentazione dei materiali d'armamento gestito dal Servizio del Registro Nazionale delle Imprese (SeRNI) del Ministero della Difesa.

4.2 Nel contesto delle operazioni verso Paesi non aderenti alla UE/SEE la normativa di riferimento prevede un'autorizzazione in due tempi. La prima fase si apre con la comunicazione da parte delle aziende di avere avviato delle trattative contrattuali e la richiesta di essere autorizzate a portarle a compimento. Di regola, l'istanza presenta a questo stadio diversi elementi ancora generici ed opzioni alternative, in termine di materiali, quantitativi e destinatari/fornitori.

La competenza a valutare le condizioni di ammissibilità e di legittimità è ripartita secondo l'area geografica o la tipologia di operazione (artt. 2, comma 6, 9 comma 4, 9 comma 5 e 9 comma 2), fra il Ministero della Difesa e UAMA, che effettuano le verifiche di competenza e, sussistendone i requisiti, rilasciano i relativi provvedimenti, previo esperimento degli iter endoprocedimentali previsti.

Già in questa fase preliminare viene verificata l'insussistenza di impedimenti all'ipotetica successiva licenza di esportazione o importazione alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 1 della L. 185/90.

Per le movimentazioni di materiali e/o informazioni classificati, vengono acquisiti i pareri vincolanti, rilasciati dal Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o, nei casi richiesti, gli impegni specifici da parte delle Autorità competenti degli Stati di destinazione, con il coinvolgimento delle Ambasciate d'Italia in tali Stati.

Al termine del processo di valutazione, l'azienda riceve il nulla osta alla prosecuzione delle trattative, eventualmente con le condizioni e limitazioni emerse nel corso dell'istruttoria. Tale nulla osta consente alla società di sottoscrivere eventuali contratti di acquisto/vendita. In caso di valutazione negativa circa la compatibilità dell'operazione con le previsioni di legge, l'azienda riceve un provvedimento motivato di diniego, avverso il quale essa può presentare ricorso giurisdizionale.

4.3 Qualora le trattative diano esito positivo prende avvio la seconda fase autorizzativa (la prima per i movimenti intra UE/SEE) con la presentazione a UAMA della richiesta da parte dell'azienda della licenza di esportazione, importazione o intermediazione. A questo stadio, la richiesta non può più contenere elementi indeterminati, pena il respingimento. Tutti gli elementi essenziali del contratto di fornitura, acquisto o intermediazione devono essere definiti, onde consentire all'Autorità competente un esame più approfondito.

In tale fase post-contrattuale, l'UAMA, verifica nuovamente la sussistenza dei presupposti di legge, quali indicati all'art.1 della L. 185/90; inoltre, come condizione di ammissibilità delle istanze, vengono effettuate verifiche riguardo alle limitazioni che discendono da impegni internazionali, quali i criteri della Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'Unione Europea dell' 8 dicembre 2008 e i criteri definiti dal Trattato sul commercio delle armi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7.

Conclusa con esito favorevole l'esame dell'istanza, la procedura torna a divergere a seconda del Paese destinatario. Mentre per i Paesi UE e NATO la procedura si può concludere con il rilascio della licenza da parte di UAMA, per le operazioni verso i Paesi extra NATO/UE occorre acquisire il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Comitato consultivo interministeriale ex art. 7 della L. 185/90.

Il Comitato è composto dal Direttore di UAMA, che lo presiede, da un altro funzionario del medesimo Dicastero che assolve i compiti di segretario, e dai rappresentanti delle Amministrazioni della Difesa, dell'Economia e Finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli - dell'Interno, dello Sviluppo economico e dell'Ambiente. Il Comitato si riunisce, in linea generale, con cadenza mensile. Nel corso del 2020, il Comitato ha effettuato dieci riunioni. Vi sono state complessivamente esaminate 1883 istanze presentate dalle aziende: 547 di tali istanze erano relative all'esportazione, 79 all'importazione e 1.257 agli adempimenti previsti dalla Legge a fini di controllo sull'arrivo a destinazione dei materiali d'armamento.

Acquisito il parere favorevole, UAMA procede al rilascio della Licenza.

Nei casi in cui l'istruttoria dia esito negativo circa la compatibilità dell'operazione con le previsioni di legge, l'azienda riceve un provvedimento motivato di diniego, avverso il quale essa può presentare ricorso giurisdizionale.

5. Controlli e Certificazioni

5.1 Successivamente alla conclusione delle operazioni oggetto di autorizzazione, l'UAMA esercita i controlli documentali sui materiali esportati. Tale attività si concretizza nell'analisi delle dichiarazioni di arrivo a destino della merce oggetto di autorizzazioni di esportazione, intermediazione, cessione di licenze produttive, delocalizzazione produttiva, trasferimenti intangibili di software e tecnologia in base all'art. 20 della L. 185/90.

Alla luce della Direttiva 2009/43/CE, così come recepita nel d.lgs. 105/12 di modifica alla L. 185/90, le modalità di controllo individuate sono di tipo *ex post*.

Nello specifico, per le autorizzazioni all'esportazione verso Paesi extra UE/NATO, l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20 comporta, da parte delle Società, la comunicazione tempestiva di conclusione delle operazioni di esportazione (art. 20, comma 1, lett. a), nonché l'invio della documentazione di arrivo a destino (art. 20, comma 1, lett. b), ovvero l'ottenimento di una proroga dei termini (art. 20, comma 2), ovvero l'ottenimento della impossibilità di produrre la documentazione di arrivo a destino per giustificati motivi (art. 20, comma 3).

Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono regolate dal capo IV della L. 185/90. Ogni Società deve istituire un registro unico dei trasferimenti intra UE di cui all'art. 10 septies in formato cartaceo e/o elettronico, che ricomprenda le operazioni di trasferimento intracomunitario (intese come ingresso ed uscita in ambito UE). Le società titolari di licenze globali, licenze generali e licenze di esportazioni intangibili devono inviare a UAMA il suddetto registro per le finalità dei controlli documentali con periodicità semestrale. La verifica della corretta tenuta del registro, afferente tutte le movimentazioni comunitarie collegate alle varie tipologie di autorizzazioni, avviene anche *ex post* attraverso ispezioni effettuate da UAMA ai sensi degli artt. 20 bis e 20 ter della L. 185/90.

La Brexit ha comportato un cambiamento per quanto riguarda il regime seguito in materia che vincola attualmente il Regno Unito al procedimento *ex art. 20* e non più alle procedure semplificate di cui al Capo IV succitato.

5.2 Le operazioni di intermediazione sono anch'esse soggette all'art. 20 della L.185/90, salvo i casi di esclusione (ad esempio programmi per conto dello Stato), distinguendo tra le intermediazioni aventi come destinatario un soggetto situato in uno Stato Terzo e quelle aventi come destinatario un soggetto situato all'interno dell'UE/SEE.